

4°) Compete al Sovrano la nomina dei funzionari; però questo diritto non è assoluto, nel senso che è limitato dalla legge.

Infatti l'articolo 105 della Costituzione dice espressamente che la legge regolerà le condizioni entro le quali i funzionari potranno essere nominati. Ne viene di conseguenza che (art. 108) i funzionari ai quali la legge assicura la stabilità del loro impiego, non potranno essere destituiti che in seguito ad una sentenza del tribunale penale o disciplinare.

*Responsabilità reale.* — La persona del Re è inviolabile; non si può renderlo responsabile nè si può esercitare una azione contro di Lui.

Il Sovrano è per conseguenza irresponsabile di fronte alla Assemblea; siccome poi non si fa distinzione, non si dovrebbe avere responsabilità neppure per i reati comuni. (A questo punto non sarà male il ricordare che nelle due Costituzioni repubblicane quella *americana* e quella *germanica* che maggiormente si caratterizzano nel dare al *Capo dello Stato una enorme autorità* « superiore a quella di molti Re costituzionali » sono previsti taluni casi nei quali il Presidente deve rispondere *personalmente* dei propri atti di fronte alle rispettive Assemblee e cioè per i grandi reati che implicano la sicurezza dello Stato e vengono giudicati di conseguenza.

A questo principio assoluto già menzionato nella